



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“BAGHERIA IV - ASPRA ”

Via Grotte, snc- BAGHERIA

Tel. -091943333 Fax 091/943057 - e-mail PAIC84900p@istruzione.it

C.F. 90016780828

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO CONTENENTE I CRITERI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ai sensi dell'art.40 del D.L. 44/2001

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275

VISTI gli artt. 40 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e art. 40 , comma 1 del D.A. n. 895 del 31.12.2001, con i quali viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art 40 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001e art. 40 , comma 1 del D.A. n. 895 del 31.12.2001,con il quale il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto ;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2 lettera g), del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e l' art. 40 , comma 1 del D.A. n. 895 del 31.12.2001,con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTA la delibera n.14 del Consiglio di Istituto del 28.01.2016 per la determinazione limite di spesa per attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico

EMANA

il seguente regolamento contenente i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.40 del d.l. 44/2001.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e dell' art. 40 , comma 1 del D.A. n. 895 del 31.12.2001, le modalità ed i criteri per il

conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF dopo aver verificato in concreto, in relazione al tipo di prestazione, l'assoluta indisponibilità del personale interno.

2. 2. Il progetto formativo deve essere previsto dal POF e viene proposto al Consiglio di Istituto dai docenti.
3. Il Dirigente verifica la possibilità di ricorrere al personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso consulti interni, anche informali, tenendo conto delle competenze, e, in caso di esito negativo, decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali

1. Il Dirigente Scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico.
3. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 10 del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni previste agli articoli 272 e 273 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, in quanto applicabili e compatibili con le esigenze di celerità e semplificazione delle procedure in economia
4. Il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle offerte pervenute, i cui membri vengono di volta in volta scelti a seconda delle professionalità e competenze inerenti la materia della collaborazione (la commissione deve essere nominata volta per volta e non può essere permanente).
5. Possono farne parte i docenti e gli ATA (assistenti amministrativi) dell' Istituzione scolastica. La commissione può essere integrata anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, quando le esigenze dovessero richiederlo, nel rispetto dell'art. 84 comma 8 del codice dei contratti.
6. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

- 1 Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione del proprio sito web. Entro il limite di spesa diretta di 7.000.00 euro stabilito dal Consiglio di Istituto è consentita, a cura del Dirigente Scolastico, la trattativa con un unico esperto.
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.

3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento e/o attività richiesti.

4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
- f. essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale, se previsto

5. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applicano gli artt. 35 e 57 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.

7. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

8. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
- il corrispettivo proposto per la prestazione deliberato dal Consiglio d'istitu

9. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

10. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può

presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

11. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Art. 4 – Individuazione degli esperti esterni

1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico, o dalla commissione di cui al precedente art.2 , se nominata. Il Dirigente Scolastico e/o la commissione potranno avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto;

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- a. Laurea inerente la qualifica richiesta e, in casi eccezionali, diploma.
- b. Altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca
- c. Pubblicazioni ed altri titoli
- d. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in ambito scolastico e/o presso altri enti pubblici inerenti all'attività richiesta
- e. Continuità nell'Istituto Comprensivo Bagheria IV Aspra con ricaduta positiva;
- f. Disponibilità al coordinamento organizzativo e metodologico con i docenti interessati;
- g. Collaborazione con enti/soggetti presenti sul territorio.

A tal fine i candidati dovranno presentare un curriculum.

3. La comparazione avviene, nel rispetto dell'articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche.

4. Il punteggio da attribuire ad ogni titolo di cui al precedente p. 2, lett. da a) a g) verranno stabiliti dal Dirigente Scolastico sentito il personale referente coinvolto nel progetto/attività o altri esperti interni alla scuola.

Art. 5 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica (Anagrafe delle prestazioni) entro i termini previsti dall'art. 53 del citato D.Lgs. n°165/2001.

Art. 6– Determinazione del compenso

1. Agli esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

2. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento possono essere modificati annualmente dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio docenti.
3. Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto dei tipi di attività e dell'impegno professionale richiesto non può superare l'importo orario di € 35,00, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Nella stipula dei contratti dovranno essere specificati i costi orari lordi per le attività/docenze svolte nelle classi, per il coordinamento docenti e presentazioni all'utenza e i costi dei materiali per alunno/classe.
5. Potrà essere previsto un compenso orario superiore a quello di cui al precedente p.3, fino a un massimo di € 60, su trattativa diretta da parte del Dirigente per la realizzazione di iniziative particolari o complesse, eventualmente comprensive di materiali, progettazioni e verifiche
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico

Art.7 – Stipula, durata del contratto

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto

2. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione
- il progetto di riferimento
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, erariali, dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) e dell'IVA, se dovuta
- le modalità del pagamento del corrispettivo - eventuali rimborsi spese
- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 dei C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente

quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Approvato da

Collegio docenti 22.03.2016

Consiglio di Istituto 5.04.2016

Bagheria, 5.04.2016